

Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 31-8713

Leggi regionali 43/2000 e 23/2002. Istituzione e avvio della Misura denominata "Bando per l'efficientamento energetico degli edifici privati" e approvazione dei relativi criteri di attuazione. Anno 2019.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *"Attuazione della direttiva 2008/50/ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"* stabilisce che, qualora in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati si registrino superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e le Province autonome adottino un Piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento, per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano. Tali zone afferiscono anche alla Regione Piemonte;

la Commissione Europea ha avviato il ricorso in Corte di Giustizia ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per la procedura di infrazione n. 2014_2147/ENVI relativa alla *"Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia e a novembre 2018 ha notificato all'Italia l'avvio della causa C644 relativa alla suddetta procedura di infrazione;*

la Commissione Europea ha, inoltre, avviato la decisione di ricorso in Corte di Giustizia ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per la procedura di infrazione n. 2015_2043/ENVI relativa alla *"Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)";*

la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico"*, nel disciplinare la materia nella qualità dell'aria, prevede che il Piano regionale di qualità dell'aria possa articolarsi in Piani stralcio finalizzati alla riduzione e controllo delle emissioni in atmosfera per ambiti di intervento;

la legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 *"Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79"* prevede l'istituzione di un fondo per il sostegno di interventi in materia energetica che rivestano particolare interesse pubblico, per contenuto innovativo, efficienza energetica e minore impatto ambientale;

lo *"Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento"*, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 46-11968 del 4 agosto 2009, in attuazione della citata legge regionale 43/2000 si pone quale finalità il perseguimento di un miglioramento della qualità dell'aria anche attraverso la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici, in coerenza altresì con gli obiettivi di efficienza energetica perseguiti dalla legge regionale 23/2002;

con determinazione dirigenziale 4 marzo 2013, n. 156/DB1000 *"LL.rr. 43/2000 e 23/2002. Bando diretto alla concessione ed erogazione di contributi volti all'incentivazione di interventi in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera e di risparmio energetico"* è stato approvato il Bando *"Risparmio Energetico – edizione 2013"* per la concessione di contributi diretti all'incentivazione di interventi in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera e di risparmio energetico - in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2012, n. 40-4196 *"LL.rr. 43/2000 e 23/2002. Disposizioni recanti i criteri e le modalità per la concessione ed*

erogazione di contributi volti all'incentivazione di interventi in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera e di risparmio energetico" - e la cui gestione è stata demandata a Finpiemonte S.p.A.; la determinazione dirigenziale 26 gennaio 2017, n. 41/A1600 "*Deliberazione di Giunta regionale n. 2-4356 del 13 dicembre 2016 "Adempimenti connessi all'aumento di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. di cui all'art. 19 della Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6". Provvedimento attuativo*" ha fissato al 31/12/2016 il termine ultimo per la presentazione delle domande – fermo restando il riconoscimento dei benefici in relazione alle risorse finanziarie disponibili – a valere sul citato Bando "*Risparmio energetico – Edizione 2013*";

l'allegato A al nuovo Piano di qualità dell'aria della Regione Piemonte, approvato dal Consiglio Regionale in data 25 marzo 2019, contiene, tra le Misure dell'ambito energia, la Misura "*EE.03 Riqualficazione ed efficientamento energetico degli edifici privati*" ritenuta necessaria per il miglioramento della qualità dell'aria nonché per perseguire la riduzione dei consumi energetici finali.

Richiamato che:

la legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 "*Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020*", all'articolo 22 ha previsto che l'importo della riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A., pari a Euro 200.424.289,00, fosse vincolato all'incremento del finanziamento delle leggi regionali riportate all'allegato E del medesimo provvedimento e secondo le Missioni e i Programmi ivi riportati, mediante appositi stanziamenti di bilancio di pari importo complessivo;

nel citato allegato E della legge regionale 7/2018, l'importo di Euro 5.000.000,00 è destinato alla Missione 17 "*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*", Programma 17.01 "*Fonti energetiche*", con legge regionale di riferimento n. 23/2002 e che tale previsione è stata confermata nell'allegato B della L.R. 9/2019 "*Bilancio di previsione finanziario 2019-2021*".

Dato atto che:

il Bando "*Risparmio Energetico – edizione 2013*" è chiuso e la convenzione stipulata con Finpiemonte S.p.A. per la gestione del suddetto Bando regionale è scaduta e in fase di nuova contrattazione, al fine di poter assicurare la corretta conclusione delle attività residuali dello stesso; dalla ricognizione effettuata alla data del 19 marzo 2019 sulla consistenza del Fondo al fine di assicurare la copertura finanziaria del Bando "*Risparmio Energetico – edizione 2013*", risulta una disponibilità pari a Euro 2.434.495,72.

Ritenuto, pertanto:

di istituire e avviare una Misura denominata "*Bando per l'efficientamento energetico degli edifici privati*" per incentivare interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, ai sensi della legge regionale 43/2000, e al risparmio energetico, ai sensi della legge regionale 23/2002;

di approvare i criteri per l'attuazione della Misura, riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di prevedere una dotazione finanziaria complessiva della Misura pari a Euro 6.880.000,00;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

di dare atto che la copertura finanziaria della Misura, per un ammontare di Euro 5.000.000,00, è prevista con i fondi di cui alla Missione 17 "*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*", Programma 17.01 "*Fonti energetiche*", capitolo 286900/2019, per la costituzione di un fondo di garanzia e per la somma di Euro 1.880.000,00, da utilizzare per la concessione di contributi a fondo perduto, è quota parte della disponibilità accertata sul Fondo destinato alla gestione del Bando "*Risparmio Energetico – edizione 2013*" sul quale devono essere ancora corrisposti i compensi maturati e maturandi per le attività di supporto correlate alla gestione del medesimo Bando;

dato atto che, qualora le agevolazioni siano concesse alle imprese, deve essere verificato il rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" e del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al decreto ministeriale 115/2017;

richiamato che con la legge regionale 24 ottobre 2018 n. 17 "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)", all'articolo 3 è stato disposto che "I provvedimenti amministrativi finalizzati alla spesa delle risorse di cui all'allegato E dell'articolo 22 della l.r. 7/2018, come sostituito dall'allegato A alla presente legge, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente";

preso atto tale parere favorevole è stato espresso dalla I Commissione in data 20 febbraio 2019;

visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

vista la legge regionale 7 Aprile 2000, n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico";

vista la legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 "Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79";

vista la deliberazione di Giunta regionale n. 46-11968 del 4 agosto 2009 "Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" ";

vista la deliberazione di Giunta regionale 12 novembre 2018 n. 4 - 7848 "Piano regionale per la qualità dell'aria. Adozione degli elaborati definitivi, in esito alla procedura di Valutazione ambientale strategica, e proposta al Consiglio regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 6 della l.r. 43/2000";

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

vista la legge regionale 29 giugno 2018 n. 7 "Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

visto il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

visto l'articolo 34 del d.lgs. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1-7022 del 14 giugno 2018 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte"; attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 e n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di istituire e avviare la Misura denominata “*Bando per l’efficientamento energetico degli edifici privati*” per incentivare interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, ai sensi della legge regionale 43/2000, e al risparmio energetico, ai sensi della legge regionale 23/2002;
- di approvare i criteri per l’attuazione della Misura denominata “*Bando per l’efficientamento energetico degli edifici privati*”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prevedere che la dotazione finanziaria complessiva della Misura ammonta a Euro 6.880.000,00;
- di dare atto che alla suddetta dotazione finanziaria si farà fronte:
 - con le risorse previste sul capitolo 286900/2019 (Missione 17 “*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*”, Programma 17.01 “*Fonti energetiche*”) per un importo pari a Euro 5.000.000,00 per la costituzione di un fondo di garanzia;
 - con le risorse che risultano disponibili sul Fondo del Bando “*Risparmio Energetico – edizione 2013*”, per un importo pari a Euro 1.880.000,00 per la concessione di contributi a fondo perduto;
- di demandare alla Direzione regionale “Ambiente, Governo e tutela del territorio” l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per l’attuazione della presente Deliberazione;
- di dare atto che, in caso di concessione delle agevolazioni alle imprese, sia verificato il rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” e del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, garantendo l’alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al decreto ministeriale 115/2017.

Avverso la presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto regionale e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010 e nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito istituzionale dell’Ente ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Titolo	Bando per l'efficientamento energetico degli edifici privati - Criteri per l'attuazione della misura.
Finalità	<p>Obiettivo del Bando è favorire la realizzazione di interventi di riduzione delle emissioni in atmosfera e di risparmio energetico sugli edifici residenziali esistenti ubicati sul territorio piemontese, anche con l'obiettivo di massimizzare l'effetto sul territorio degli strumenti agevolativi previsti dalla legislazione nazionale (come ad esempio le agevolazioni fiscali).</p> <p>In particolare, il Bando intende promuovere la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici residenziali esistenti in cui sono presenti almeno 4 unità abitative e prevede la concessione di una garanzia gratuita a valere su un finanziamento concesso da un istituto di credito convenzionato. Alla garanzia può aggiungersi¹ la concessione di un contributo a fondo perduto.</p>
Soggetti beneficiari /Requisiti soggettivi	<ol style="list-style-type: none"> proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento degli edifici collocati in Piemonte; amministratori condominiali per conto dei soggetti sopraindicati al punto 1 nel caso di edifici collocati in Piemonte e composti da un numero di unità abitative superiore a 8; amministratori condominiali o rappresentanti comuni per conto dei soggetti sopraindicati al punto 1 nel caso di edifici collocati in Piemonte e composti da un numero di unità abitative da 4 fino a 8.
Interventi ammissibili	<p>Sono ammissibili interventi di importo minimo pari a Euro 15.000,00 e che riguardino la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici residenziali con almeno 4 unità abitative, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.</p> <p>La tipologia di intervento ammissibile è, pertanto, la <u>coibentazione di pareti verticali ed orizzontali</u> (come tetti, solai, piani pilotis). E' possibile comprendere tra gli interventi ammissibili, se i lavori vengono eseguiti contestualmente, anche la <u>sostituzione degli infissi</u> e l'<u>installazione delle schermature solari</u> purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica "ex Legge 10" e insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell'intervento.</p>
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla Misura ammonta a € 6.880.000,00.
Fonte di finanziamento	Euro 5.000.000,00 per la costituzione del fondo di garanzia a valere sul capitolo 286900/2019 - Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 17.01 "Fonti energetiche".

¹ L'agevolazione principale, che deve sempre essere presente, è la garanzia a valere sul finanziamento bancario, alla quale si può eventualmente aggiungere il contributo a fondo perduto.

	Euro 1.880.000,00 per la concessione di contributi a fondo perduto, derivanti dalle disponibilità sul Fondo destinato alla gestione del Bando “ <i>Risparmio Energetico – edizione 2013</i> ”.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	<p>Garanzia fideiussoria gratuita su finanziamento bancario erogato dagli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, con importo massimo garantito pari a Euro 500.000,00.</p> <p>Contributo a fondo perduto pari al 10% delle spese ritenute ammissibili con importo massimo di Euro 40.000,00.</p>
Spese ammissibili	<ol style="list-style-type: none"> 1. spese per prestazioni professionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attestati di prestazione energetica, documentazione progettuale, direzione lavori, collaudo e certificazione) necessarie per realizzare l'intervento energetico e, solo per gli immobili nelle zone sismiche 3S e 3, le spese per prestazioni professionali inerenti la redazione della verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio, per un importo <u>non superiore al 10%</u> della spesa complessiva ritenuta ammissibile; 2. fornitura e posa in opera dei materiali e dei componenti necessari a realizzare gli interventi sull'involucro edilizio; 3. opere provvisorie ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (a titolo esemplificativo non esaustivo: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci, tinteggiatura etc).
Struttura regionale incaricata dell'attuazione	Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Tipologia della procedura	La procedura valutativa è a sportello, come definita all'articolo 5 punto 3 del D.Lgs. 123/1998.
Soggetto gestore	Finpiemonte S.p.A.
Procedure amministrative e tecniche di selezione e valutazione	<p>Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. L'istruttoria della domanda prevede n. 2 fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. istruttoria di ricevibilità e ammissibilità: effettuata da Finpiemonte in autonomia; 2. istruttoria tecnica e di merito: Finpiemonte si avvale di un “Comitato Tecnico di Valutazione” composto da rappresentanti della Regione Piemonte, rappresentanti di Finpiemonte ed eventuali esperti esterni che esprime un parere vincolante; 3. istruttoria di merito creditizio: effettuata dalla banca convenzionata con Finpiemonte e indicata dal beneficiario. 4. La valutazione di merito creditizio è demandata alle banche sulla base di apposite convenzioni. Finpiemonte verifica i contenuti di tale valutazione e se necessario si confronta con le banche stesse.